

## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D. Lgs 24/2023 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Decreto whistleblowing)" intende garantire la protezione dei soggetti che effettuano segnalazioni di comportamenti illeciti (cd. violazioni) - sia in termini di riservatezza che di tutela da ritorsioni - in quanto, con la segnalazione delle violazioni, tali soggetti contribuiscono all'emersione di situazioni pregiudizievoli per l'Amministrazione o Ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. Tale segnalazione può essere effettuata tramite un "**canale interno**" attivato dall'Azienda (art. 4 D.Lgs. 24/2023), oppure attraverso un "**canale esterno**" di segnalazione attivato presso ANAC laddove si verificano particolari condizioni specificamente previste dal legislatore (art. 7 D.Lgs. 24/2023). In aggiunta ai predetti canali di segnalazione, il legislatore ha previsto anche la possibilità di effettuare la "divulgazione pubblica", per il cui dettaglio e approfondimento si rimanda alle previsioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 24/2023 ed alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

## IL SISTEMA DI WHISTLEBOWING IN TECNOS S.r.l. **CANALE INTERNO**

**TECNOS S.r.l.** ha istituito un **canale di segnalazione interno** ad uso dei dipendenti e dei soggetti esterni, che consente la gestione delle segnalazioni, garantendo la riservatezza e la tutela del whistleblower e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione.

Per la trasmissione delle segnalazioni interne, il whistleblower dovrà avvalersi prioritariamente del seguente indirizzo e-mail:



[\*\*gis@gestore-segnalazioni.it\*\*](mailto:gis@gestore-segnalazioni.it)

In subordine, la Società garantisce al whistleblower la possibilità di effettuare le segnalazioni in forma orale attraverso un **sistema di telefonata guidata** al numero dedicato:



**800 689 257**

Inoltre, utilizzando uno dei due canali sopra riportati il segnalante può chiedere, qualora lo ritenga opportuno, un **incontro diretto** con il Gestore della Segnalazione.

## **CANALE ESTERNO DI SEGNALEZIONE**

Il whistleblower può anche effettuare una segnalazione esterna, mediante il canale istituito da ANAC. Le modalità e tempistiche nella gestione delle segnalazioni esterne sono illustrate dall'Autorità stessa nell'ambito del proprio canale di segnalazione disponibile all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>

## **CHI PUÒ SEGNALARE?**

Il segnalante (cd. whistleblower) è la persona fisica che effettua la segnalazione di informazioni sulle violazioni, acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo: si intendono, pertanto, oltre ai dipendenti, anche i lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti, i collaboratori esterni, i tirocinanti retribuiti e non, i membri degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Ne deriva che **il presupposto per effettuare una segnalazione risiede nell'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'ente, nel quale il primo opera in virtù di attività lavorative o professionali, presenti o anche passate.**

Oltre al whistleblower, nell'ambito del Sistema di whistleblowing rilevano anche altre figure, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante. Tra queste rientrano:

- il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il medesimo un rapporto abituale e corrente.



## LA SEGNALEZIONE

La **segnalazione** deve avere ad oggetto la descrizione di comportamenti illeciti che comportino la violazione di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione, commesse nell'ambito di attività dell'ente.

La tipologia di comportamenti illeciti, atti, comportamenti o omissioni, che possono essere oggetto della stessa, sono normativamente indicati all'art. 2 lettera a) del D. Lgs 24/2023.

È indispensabile che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la corretta analisi da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni; **pertanto, la segnalazione deve contenere:**

- **le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;**
- **la descrizione del fatto;**
- **le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.**

In assenza degli elementi sopra indicati, la segnalazione viene archiviata per mancanza dei dati che costituiscono gli elementi essenziali della segnalazione.

## LE TUTELE E LE MISURE DI SOSTEGNO PER IL WHISTLEBLOWER

Il Sistema attivato da TECNOS prevede opportune misure a garanzia della figura del whistleblower, per come implementate dal D.Lgs. 24/2023, tutelandone l'identità in termini di riservatezza e contrastando eventuali misure discriminatorie.

Le medesime misure devono essere garantite anche a soggetti diversi dal whistleblower, quali:

- il segnalato, vale a dire la persona fisica oggetto della segnalazione;
- il facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- le persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (es. testimoni).

### Tutela della riservatezza

L'identità del whistleblower e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa. L'identità del whistleblower è protetta dagli organi destinatari della segnalazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo i casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non possa essere opposto (ad es. in caso di indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc). La tutela della riservatezza va, infatti, assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare. L'identità del whistleblower può essere rivelata solamente nei seguenti casi:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del whistleblower sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta

e previa (i) comunicazione scritta delle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità e (ii) consenso espresso del whistleblower.

### Tutela dalle ritorsioni

Ai sensi del D. Lgs 24/2023, il **soggetto tutelato (whistleblower)**, che, nell'interesse dell'integrità della Società/pubblica amministrazione, effettua una segnalazione non falsa di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, **non può e non deve subire comportamenti ritorsivi**.

Per ritorsione, ai sensi della normativa whistleblowing, si intendono atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati. La definizione di ritorsione contempla non solo le ipotesi in cui la ritorsione si sia già verificata, ma anche quelle in cui sia soltanto **"tentata" oppure "minacciata"**. Rispetto a tali ritorsioni subite, il soggetto (whistleblower o facilitatore), ne deve dare notizia all'ANAC.

Gli atti discriminatori o ritorsivi eventualmente adottati dalla Società contro il segnalante o il facilitatore sono nulli.

## TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente. I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in base alle disposizioni contenute nel Sistema privacy della Società.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

|                                                                                     |                      |             |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>Edizione:</b>     | 2025        | <b>Revisione:</b> | 1.0 – Aprile 2025 |
|                                                                                     | <b>Riservatezza:</b> | Uso esterno |                   |                   |